



Regione Molise

Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Finanze
Direzione Generale I^a
- Servizio Politiche finanziarie e tributarie -

Le esenzioni per i diversamente abili: chiarimenti normativi e prassi.

A favore delle persone diversamente abili sono previste alcune forme di agevolazione sull'auto.

Per quanto riguarda la **tassa automobilistica regionale** è stabilita, in particolare, l'esenzione permanente dall'obbligo di pagamento.

Per fruire dell'esenzione, il veicolo deve essere intestato alla stessa persona diversamente abile, ovvero anche a un soggetto rispetto al quale quest'ultima è fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 2.840, 51).

Ai fini del limite non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento) gli assegni e le pensioni, erogati ai non vedenti, ai sordomuti e agli invalidi civili.

Non sono inoltre agevolabili i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati.

Hanno diritto all'esenzione **esclusivamente** le persone che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a. con limitazione permanente della capacità motoria;
- b. pluriamputati, o con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- c. con disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- d. sordomuti e non vedenti.

L'esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato che nella domanda di esenzione deve indicare la relativa targa.

Inoltre è necessario che:

1. il veicolo abbia una cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se a gasolio.
2. Nel caso in cui la persona diversamente abile, destinataria del beneficio, sia nelle condizioni indicate nella precedente lettera **a.**, è prescritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, che il veicolo risulti adattato (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata) in funzione della ridotta capacità motoria del disabile.

Gli adattamenti, inoltre, devono risultare dalla carta di circolazione (e quindi devono essere stati sottoposti a visita e prova in una sede del Dipartimento dei trasporti terrestri).

In luogo dell'adattamento, l'esenzione compete anche se il veicolo è dotato di cambio automatico (di serie o opzionale), purché prescritto dalla Commissione medica locale.

Qualora la disabilità rientri in una delle ipotesi sopra indicate alle lettere **b. c. d.**, l'adattamento del veicolo non è prescritto come condizione necessaria per fruire dell'esenzione dal bollo auto.

I destinatari del beneficio che hanno presentato domanda di esenzione nel corso degli anni passati non sono obbligati a ripresentarla, se perdurano le condizioni di esonero.

Si rammenta, inoltre, che con disposizione varata con la Finanziaria 2007, è stato precisato che l'esenzione in parola, relativa agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, è concessa a condizione che gli autoveicoli medesimi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

Come ottenere l'esenzione

Per ottenere l'esenzione **gli interessati** devono consegnare oppure spedire a mezzo posta, **entro novanta giorni** dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, ad Esattorie s.p.a., concessionaria della Regione Molise, il **modello** (dis/1 o dis/2) accompagnato dalla documentazione specificata all'interno dello stesso.



Regione Molise
Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Finanze
Direzione Generale I^a
- Servizio Politiche finanziarie e tributarie -

In allegato alla domanda vanno presentati i seguenti documenti:

1. copia della carta di circolazione nella quale il proprietario risulti essere il disabile o la persona che lo ha fiscalmente a carico;
2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. autocertificazione in cui si dichiara che il disabile è persona fiscalmente a carico del proprietario del veicolo che si vuole esentare (se del caso);
4. **copia conforme all'originale** del certificato medico-legale attestante lo stato di disabilità; nel caso di disabilità psichica o mentale, copia del provvedimento di concessione dell'indennità di accompagnamento.

Ai fini dell'esenzione, dal verbale di visita medica collegiale rilasciato dalla A.S.L. deve necessariamente risultare la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 8, comma 7, della Legge n. 449/97.

Effettuata l'istruttoria dell'istanza, si provvederà a darne comunicazione dell'esito (positivo o negativo) al richiedente.

Nel caso di istanza **tempestivamente** inoltrata, ma non accolta, il richiedente è tenuto al pagamento della tassa, ma non è tenuto a corrispondere gli interessi e le sanzioni previste nel caso di ritardato pagamento.

Il trasferimento da un veicolo ad un altro di un'esenzione già in essere può essere effettuato soltanto se il veicolo precedentemente esentato sia stato oggetto di:

- radiazione;
- vendita;
- furto.

In tal caso è necessario comunicare tale evento alla concessionaria Esattorie s.p.a.

L'esenzione concessa ha effetto soltanto per il futuro per cui non ha efficacia retroattiva: eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti potranno essere contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento.

Ne deriva altresì che il riconoscimento dell'esenzione non dà diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni trascorsi.

L'esenzione, una volta concessa, viene rinnovata anno per anno senza necessità di ulteriori adempimenti.

Allorquando però il certificato medico – legale attestante l'invalidità riporta un termine per la revisione dello stato di disabilità, l'esenzione stessa viene automaticamente chiusa alla scadenza del predetto termine.

Devono essere comunicati ad Esattorie s.p.a. (entro trenta giorni dal loro verificarsi) tutti quei fatti tali da modificare la situazione in base alla quale l'esenzione è stata riconosciuta (guarigione del disabile, cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico, etc.), compresa la vendita del veicolo oggetto di esenzione (modello dis/3).

In caso di decesso del disabile o della persona che lo ha fiscalmente a carico, la comunicazione andrà effettuata entro 90 gg.

Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.